

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Taranto dr. Mario Sebastio ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al n. 4711/05 del Ruolo
Generale avente per oggetto "Opposizioni a sanzioni Amministrative"

TRA

D. G., nata a P. il , ivi residente alla contrada C. ed elettivamente
domiciliata in C. alla Via S. , presso lo Studio del Dott. Patr. Francesco
Paolo Garzone dal quale è rappresentato e difeso

-OPPONENTE

ED

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale
Repressioni Frodi, Ufficio di Bari, in persona del Legale Rappresentante pro
tempore come da delega dell'Ispettore Generale Capo

- AMMINISTRAZIONE

OPPOSTA

All'udienza del 7 ottobre 2005 la causa veniva decisa con lettura del
dispositivo e riserva di estensione delle motivazioni sulle seguenti
conclusioni:

- per l'Opponente: "disporre l'annullamento dell'opposta Ordinanza
Ingiunzione con ogni ulteriore conseguenza di legge, avendo particolare
riguardo alla statuizione relativa alle spese";

- per l'Amministrazione opposta: Rigettare l'opposizione, poiché infondata,
con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005, D. G., premesso di
essere coltivatrice diretta produttrice di uve da tavola e di essere stata
destinataria in tale qualità dell'Ordinanza Ingiunzione n. 340/2005
notificata il 6 maggio 2005 a mezzo della quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi Ufficio di
Bari, imponeva il pagamento di ? 1 .243,53 a titolo di sanzione
amministrativa per aver avviato, in due occasioni, a stabilimento vinicolo
uve da tavola senza i richiesti documenti di accompagnamento: ulteriormente
premessi che il provvedimento era illegittimo per una serie di ragioni, ne
chiedeva l'annullamento con vittoria delle spese. Questo Giudice, in
considerazione delle notorie condizioni di disagio economico del settore
agricolo, sospendeva l'esecuzione del provvedimento e fissava udienza di
comparizione delle parti per il 7 ottobre 2005. In vista di detta udienza, l'
Amministrazione opposta faceva tempestivamente pervenire copia del rapporto
con gli atti relativi all'accertamento nonché nota di costituzione e
risposta nella quale esplicitava i motivi per i quali riteneva di chiedere
il rigetto dell'opposizione. All'udienza stessa l'Opponente insisteva nelle
proprie domande, mentre nessuno compariva per l'Amministrazione opposta.
Questo Giudice, esaminati gli atti, formulava la decisione, della quale dava

lettura in udienza e riservava di estendere le motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7 ottobre 2005, questo giudice così motiva la decisione di accoglimento dell'opposizione con annullamento del provvedimento opposto e degli atti conseguenti.

Ancor prima di giungere all'esame della questione giuridica relativa alla normativa da applicarsi al trasporto delle uve da tavola avviate alla trasformazione in succhi o acquavite, si rileva che in via di fatto il provvedimento opposto dà per scontato (o non motiva la deduzione) la finalità di trasformazione delle uve da tavola avviate alla Nuova Castelvini da parte della D. Tale presunzione appare ingiustificata, atteso che la Cooperativa ha per oggetto (cfr. Visure Camerali) anche la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di uva da tavola e di tutti i derivati dell'uva.

In merito alla questione relativa alla documentazione necessaria per l'avvio a stabilimenti vinicoli di uve da tavola, successivamente all'emanazione del D.M. 6 agosto 1997 (che ne vieta la vinificazione), sussiste precedente giurisprudenza di questo Ufficio (cfr. Sent. 1334/05 RG 017/04) che considera le uve da tavola prodotto ortofrutticolo da non assoggettare alla normativa relativa al trasporto come obbligatoria per le uve da vino.

In contrasto con tale decisione, l'Amministrazione opposta ritiene che, onde non vanificare i controlli per la prevenzione delle frodi nel settore vitivinicolo, le uve da tavola debbano essere scortate da documenti di accompagnamento e senza le deroghe di cui all'art. 4, comma 1, lett. A del Reg. CE 881/2001 (invio all'impianto di vinificazione di un'associazione ubicato nel raggio di 40 Km. da parte di un aderente all'associazione). In altri termini, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione opposta, le uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti disciplinati dall'OCM vino (quali mosti e succhi) devono essere considerate quali prodotti vitivinicoli e pertanto per il trasporto delle stesse ricorre l'obbligo di emettere i documenti di accompagnamento previsti per uve da vino. Orbene, anche a voler accedere alla tesi della parificazione delle uve da tavola a quelle da vino, allorché destinate alla produzione di succhi e mosti, non si spiegherebbe la mancata estensione delle deroghe previste per le uve da vino dal citato art. 4 del Regolamento CE 884/81. Ma la parificazione tra uve da vino ed uve da mensa non può essere accettata atteso che gli stessi organismi della CE rammentano che l'uva da tavola figura come prodotto esclusivamente nell'OCM per gli ortofrutticoli (V. risposta della Commissione ad interrogazione scritta n. E-0938/00 del 29 marzo 2000 e nota della medesima Commissione - Direzione Generale Agricoltura - Prot. n. 3118 dell'1 febbraio 2000, secondo la quale i prodotti ottenuti da uve da tavola non sono più sottoposti alle regole OCM del settore vitivinicolo, come del resto esplicitamente espresso dall'art. 1 comma 2 lett. C) del Regolamento del Consiglio n. 1493/99 del 7 maggio 1999, il quale limita l'obbligo dei documenti d'accompagnamento alle uve fresche diverse da quelle da tavola. Stante il fondamentale principio di legalità, deve affermarsi il divieto di applicazione analogica della sanzione relativa alla mancanza di documento di accompagnamento alle uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti disciplinati dall'OCM vino (quali mosti e succhi).

In considerazione della peculiarità della materia e dei contrasti interpretativi sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, accogliendo l'opposizione proposta da D. G. con ricorso depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005 avverso l'Ordinanza-Ingunzione n. 340/2005 notificata il 6 maggio 2005 a mezzo della quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Bari, imponeva il pagamento di ? 1.243,53. annulla il provvedimento opposto e gli atti conseguenti. Spese di lite compensate
Taranto,10_ottobre_2005 IL GIUDICE DI PACE

(dr. Mario Sebastio)

Conformi: G. di P. di Taranto, 10.10.2005, n. 4995; 29.10.2005, n. 5417; 3.11.2005, n. 5980; 3.11.2005, n. 5981; 25.11.2005.